

# **COMUNE DI VILLESSE**

(Provincia di Gorizia)

## **Contratto collettivo decentrato integrativo Accordo anno 2022**

**Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell'art. 33 del C.C.R.L. 2018 -**

### **Relazione tecnico-finanziaria**

#### **MODULO 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali vigenti per gli enti del Comparto Unico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato quantificato, giusta determinazione n. 266 del 05.07.2022, secondo quanto stabilito dall'art. 32 del C.C.R.L. 15.10.2018 e risulta così costituito:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Risorse stabili	€ 18.784,00
Risorse variabili – art. 32 co.1	€ 7.032,00
Risorse variabili – art. 32 co.3	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 25.816,00</b>

#### **Dettaglio voci tabella sopra riportata**

##### **Sezione I – Risorse stabili**

In applicazione a quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, del CCRL 2018, le risorse stabili sono state quantificate sulla base del personale in servizio, a tempo indeterminato, alla data del 31.12.2016, applicando i criteri contenuti nella tabella riportata nel menzionato articolo contrattuale.

Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	18.784,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3	0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 8	0,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>18.784,00</b>

##### **Sezione II – Risorse variabili**

Le risorse variabili sono state determinate secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 1 del CCRL 2018, sulla base del personale in servizio a tempo indeterminato al 31.12.2016 e negli importi rideterminati dall'accordo di interpretazione autentica dell'art. 32 commi 1 e 11 del CCRL 15.10.2018 - art. 36 L.R. 18/2016 - datato 30.09.2021 notificato con la nota della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione prot. n. 0024287/P dell'1.10.2021.

Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	7.032,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3:	
a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni	0,00
b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente <u>al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance</u> , che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza	0,00
c) limitatamente alle risorse variabili per una quota determinata ai sensi del comma 1 e relativa tabella, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi	0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>7.032,00</b>

### **Sezione III – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 18.784,00.-
Risorse variabili	€ 7.032,00.-
<b>Totale</b>	<b>€ 25.816,00.-</b>

### **MODULO 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

#### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Non vengono regolate dal presente contratto, in quanto finanziate con risorse di bilancio dell'ente, le somme destinate al salario aggiuntivo (art.26 CCRL 26.11.2004 e art.70 CCRL 7.12.2006 e art. 21 e 22 CCRL 2018), al lavoro straordinario.

#### **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Sono regolate dal presente contratto ma finanziate sempre con risorse di bilancio dell'ente le seguenti indennità inerenti la remunerazione di: particolari condizioni di lavoro (ex rischio, disagio, maneggio valori art. 6 CCRL 2018), indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996), indennità per particolare responsabilità (art. 21 c. 2 lett. e) CCRL 2002), indennità di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale -protezione civile (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004), indennità di turnazione (art. 3 CCRL 2018), indennità di reperibilità (art. 4 CCRL 2018), riposo compensativo (art. 5 CCRL 2018), indennità servizio esterno per il personale della polizia locale (art. 26 CCRL 2018)

Per espressa previsione del comma 7, dell'art. 32, del CCRL 2018 le risorse stanziate a bilancio per la remunerazione delle sopra elencate indennità vengono incrementate del 25,00%, giusta deliberazione di giunta comunale n. 85 del 28.09.2022, per una somma corrispondente ad € 1.518,36 pertanto il fondo del salario accessorio a Bilancio ammonta per l'anno 2022 ad € 7.591,81.

Il contratto integrativo prevede l'assegnazione delle risorse del fondo per la contrattazione collettiva per nuove progressioni orizzontali che decorreranno dal 01.01.2022.

#### **Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Voce non presente.

### **Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Si riporta qui di seguito il prospetto riassuntivo degli utilizzi:

<b>RISORSE STABILI</b>	
Progressioni acquisite al 31.12.2021	€ 12.977,51
Quota destinata alle progressioni 2022	€ 2.430,54
Totale utilizzo risorse stabili per progressioni economiche	€ 15.408,05
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
Risparmi quota stabile non utilizzata	€ 3.375,95
Quota variabile	€ 7.032,00
Totale utilizzo per la produttività del personale	€ 10.407,95
Totale trattamenti economici in base a specifiche normative	€ 0,00
<b>TOTALE UTILIZZI FONDO</b>	<b>€ 25.816,00</b>

#### **Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Voce non presente

#### **Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

##### **a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse stabili del fondo ammontano a € 18.784,00.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa inerenti le progressioni economiche orizzontali ammontano a € 15.408,05.

Le economie 2022 discendenti dalle risorse stabili pari a € 3.375,95, per espressa previsione dell'ipotesi di CCDI 2022 e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 32 del CCRL 2018, vanno ad incrementare le risorse variabili 2022 destinate alla produttività del personale.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

##### **b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;**

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione del vigente contratto CCRL, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in materia di valutazione/premialità e con la supervisione del Nucleo di Valutazione/OIV. Con deliberazione di G.C. n. 49 del 03.06.2022 è stato approvato il Piano della prestazione 2022, con il quale sono stati assegnati ai singoli responsabili gli obiettivi gestionali.

##### **c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)**

Si attesta che nel CCDI 2022/2024 sono stati approvati i criteri per l'attribuzione, a decorrere dal 01.01.2022, delle progressioni economiche orizzontali i quali prevedono l'assegnazione di tali progressioni mediante media triennale delle valutazioni soggettive di ogni dipendente secondo le schede valutative approvate con deliberazione della Giunta Comunale N. 26 del 05.02.2018 "Approvazione del sistema di misurazione e valutazione".

#### **MODULO 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Descrizione	2022	2021	Differenza
Risorse stabili	18.784,00	18.784,00	0,00
Risorse variabili	7.032,00	7.032,00	0,00
Risorse variabili neutre	0,00	0,00	0,00
Residui anni precedenti	25.816,00	25.816,00	0,00

## **MODULO 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

### **Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Il Comune di Villesse è sottoposto ai vincoli di contenimento della spesa pubblica per gli enti locali della Regione Aut. Friuli V.G. fissati dalla L.R. 18/2015 così come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020.

L'obbligo della sostenibilità della spesa di personale è definito come rispetto del valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese di personale del comune sulle entrate correnti del comune medesimo. Per il Comune di Villesse il valore soglia è del 30,10%.

Il Comune ogni anno deve determinare il proprio posizionamento rispetto al valore soglia sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione rispetto al rapporto tra impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale e gli accertamenti di competenza delle entrate correnti al netto del FCDE di parte corrente.

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, si è provveduto alla verifica del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia è stata effettuata un'operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento.

Non sono più applicabili, in particolare, le seguenti norme in materia di:

- a. contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2020;
- b. reclutamento di personale contenute nell'articolo 4, comma 2, della legge 12/2014;
- c. reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino all'esercizio 2020, nell'articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016;
- d. reclutamento di personale a tempo determinato contenute nel decreto legge n. 78/2010, articolo 9, comma 28;
- e. reclutamento di personale – utilizzo resti assunzionali – contenute nell'articolo 14-bis del decreto legge n. 4/2019;
- f. reclutamento di personale a tempo indeterminato e lavoro flessibile - budget regionale – contenute nell'articolo 19, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 18/2016;
- g. reclutamento di personale – cessione spazi assunzionali a livello regionale – contenute nell'articolo 56, comma 19 bis della legge regionale n. 18/2016. Pertanto con le nuove regole non rileva più la disciplina degli spazi assunzionali e le assunzioni prescindono anche dalle eventuali cessazioni. L'ente può assumere se sostiene nel tempo la spesa di personale;
- h. limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019.

Permangono, invece:

- a. i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018).
- b. i limiti minimi e massimi per le indennità di posizione organizzativa stabiliti dall'art. 44 comma 3 del CCRL biennio economico 2004-2005 (4.150 – 10.350 euro per tredici mensilità), e le percentuali della retribuzione di risultato previsti all'art. 44 comma 6 (da un minimo di 15% ad un massimo del 35%).

### **Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Il limite di spesa a consuntivo dell'esercizio 2021 è stato rispettato.

### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Tutte le risorse del fondo trovano regolare copertura nelle voci a tal fine iscritte a bilancio di previsione 2022-2024.

Villesse, 23.12.2022



IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Paolo Vecchi